



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N°

767

SEDUTA DEL - 5 LUG. 2016

POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO,  
FORMAZIONE E RICERCA

DIPARTIMENTO

**OGGETTO** D.Lgs. 192/2005 - D.M. 26/06/2015 - Disciplina dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e degli immobili sul territorio della regione Basilicata.

**ASSESSORE DIPARTIMENTO**

Relatore **POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO,  
FORMAZIONE E RICERCA**

La Giunta, riunitasi il giorno **5 LUG. 2016** alle ore **13,10** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio <b>PITTELLA</b> Presidente	X	
2.	Flavia <b>FRANCONI</b> Vice Presidente		X
3.	Aldo <b>BERLINGUER</b> Componente		X
4.	Luca <b>BRAIA</b> Componente	X	
5.	Raffaele <b>LIBERALI</b> Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,  
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **7** pagine compreso il frontespizio  
e di N° **1** allegati

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo  
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

## LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA** la legge 17 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dalle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTO** la legge regionale 2 marzo 1996 n.12 e successive modifiche e integrazioni: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTO** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 (*Individuazione degli atti di competenza della Giunta*);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 2013, n. 320: *“Nomina dei componenti della Giunta Regionale e del Vice Presidente e attribuzione relative deleghe”*.
- VISTO** le deliberazioni della Giunta regionale 03 maggio 2006 n. 637 (*Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa*) come modificata da ultimo dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539;
- VISTO** la deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2005, n.1148 (L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e succ. modif. – *Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta*) come rettificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 05 luglio 2005, n.1380;
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale 05 ottobre 2005, n.2017 (*Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti dell’area istituzionale della Presidenza e della Giunta. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati*) e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 (*Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14*);
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 (*Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14*);
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 691 (*DGR n. 689/2015. Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei dipartimenti delle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Affidamento incarichi dirigenziali*);
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2015, n. 771 (*DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica*);
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 233 (*Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca*);
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2015, n. 1417 (*Art. 2 comma 8 L.R. n. 31/2010. Conferimento incarichi dirigenziali*) di conferimento dell’incarico di Direzione dell’Ufficio Energia del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTA** la Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”*;

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e ss. mm. e ii;
- VISTA** la Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 3 *“Legge di stabilità regionale 2016”*;
- VISTA** la Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 4 *“Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016/2018”*;
- VISTA** la Legge Regionale 4 marzo 2016, n. 5 *“Collegato alla Legge di stabilità regionale 2016”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2016, n. 111 (*Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del “Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2016-2018”*);
- VISTA** la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;
- VISTA** la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- VISTO** il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102: *“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”* e ss. mm. e ii;
- VISTO** il Decreto legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 *“Codice dell’amministrazione digitale”* e ss. mm. e ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 *“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”* e ss. mm. e ii;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74: *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”* e ss. mm. e ii;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75: *“Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”* e ss. mm. e ii;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTI** i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015:
- *“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”* (c.d. Decreto Requisiti minimi),
  - *“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”*,
  - *“Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”* (c.d. Decreto Linee Guida)
- VISTA** La Legge Regionale 19 gennaio 2010, n. 1: *“Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. L.R. n. 9/2007”* e ss. mm. e ii;

**VISTA** La Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28: *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2008"*;

**VISTA** la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42: *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010"*;

**ATTESO CHE**

- il D. Lgs. 192/2005, di recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia assegna alle Regioni e alle Province autonome l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto (art. 9, comma 1),
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 (*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*) prevede che le disposizioni ivi contenute si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE (art. 6, comma 1),
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 (*Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*):
  - stabilisce gli elementi essenziali e le disposizioni minime a cui le Regioni e le Province autonome devono adottare nel disciplinare il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici (art. 4),
  - assegna all'ENEA il compito di istituire la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici (art.6, comma 1),
  - impegna le Regioni e le Province autonome ad alimentare, con periodicità annuale, il SIAPE con i dati di competenza dei propri territori (art.6, comma 2),
- il D.Lgs. 82/2005 regola la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'interno della pubblica amministrazione;
- la Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 28/2007, come modificato dall'art. 76 della L.R. 42/2009, disciplina e regola, tra le altre cose, la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici ed il sistema di certificazione energetica degli edifici;

**CONSIDERATA** l'esigenza di archiviare gli attestati di prestazione energetica in forma digitale al fine di poter alimentare in maniera più efficace ed efficiente la banca dati nazionale (SIAPE) e migliorare la disponibilità delle informazioni necessarie all'espletamento degli accertamenti e delle ispezioni ai sensi, tra gli altri, dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005;

**CONSIDERATA** altresì l'esigenza di rendere più efficiente la trasmissione degli attestati di prestazione energetica e la loro acquisizione da parte delle competenti strutture regionali, anche al fine di ottenere rapidamente le informazioni in forma aggregata sottese ai predetti accertamenti anche in funzione programmatoria;

**RITENUTO** opportuno prevedere la procedura telematica, quale modalità esclusiva per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica degli edifici ricadenti nel territorio della regione Basilicata, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** l'esito dell'attività di consultazione dei rappresentanti degli Albi professionali interessati alla tematica di cui trattasi, come evidenziata nel corso di alcuni incontri svoltisi presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;

**VISTE**

le *“Disposizioni operative per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici sul territorio della regione Basilicata”* predisposte dall’Ufficio regionale competente, sentiti i rappresentanti degli Albi professionali interessati, ed allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**Su proposta dell’Assessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;**

**Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge**

**DELIBERA**

Per tutto quanto riportato in premessa

1. di **ISTITUIRE** il registro informatico degli attestati di prestazione energetica degli edifici della regione Basilicata presso il portale telematico istituzionale della Regione Basilicata che ne cura la gestione e conservazione nei termini di legge;
2. a partire dal trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata:
  - a. l’attestazione della prestazione energetica degli edifici ricadenti nel territorio della regione Basilicata di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 può essere effettuata, dai soggetti abilitati ai sensi del D.P.R. 75/2013, esclusivamente con modalità telematica attraverso l’apposita sezione del sito internet istituzionale della Regione Basilicata;
  - b. l’attestato di prestazione energetica è reso nel rispetto di quanto statuito dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 in materia di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
  - c. gli attestati di prestazione energetica, regolarmente inoltrati, saranno automaticamente registrati al protocollo generale dell’Ente con assegnazione del codice identificativo e della data di arrivo;
  - d. la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal portale telematico alla fine della procedura di inoltro dell’attestato di prestazione energetica equivale alla certificazione di marcatura temporale e codice identificativo ai fini del riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge;
  - e. ai fini della verifica del rispetto del termine e dei contenuti dell’attestato di prestazione energetica, farà fede esclusivamente quanto rilevato dal sito internet istituzionale della Regione Basilicata;
  - f. gli attestati di prestazione energetica inviati con modalità diverse da quella indicata nel presente provvedimento si considerano come non prodotti e dunque non validi agli effetti di legge.
3. di **ADOTTARE** le *“Disposizioni operative per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici sul territorio della regione Basilicata”* allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), quale procedura operativa per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici sul territorio della regione Basilicata;
4. di **STABILIRE** che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, restano ferme le disposizioni normative e regolamentari vigenti in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici;
5. di **PUBBLICARE** integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al

Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente atto non comporta impegno di spesa sul Bilancio Regionale.


L'ISTRUTTORE

("[Inserire Nome e Cognome]" )



IL RESPONSABILE P.O.

  
(ing. Giuseppe BIANCHINI)

IL DIRIGENTE

  
(avv. Raffaele BECCASIO)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Provvedimenti organi indirizzo politico (art. 23)
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	



DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ATTESTAZIONE DELLA  
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SUL TERRITORIO  
DELLA REGIONE BASILICATA



## 1. Finalità e campo di applicazione

1.1. Le presenti Disposizioni operative sono adottate in coerenza con:

- a) il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 *"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"* e ss. mm. e ii, nel seguito indicato anche come *"Decreto Legislativo"*;
- b) le *"Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici"* di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015, nel seguito indicate anche come *"Linee guida nazionali"*;
- c) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 *"Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"*, nel seguito indicato anche come *"Decreto requisiti minimi"*.
- d) il *Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192"*;

1.2. Le presenti Disposizioni operative definiscono il sistema di acquisizione degli attestati di prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari (APE) ubicati sul territorio della regione Basilicata, al fine di razionalizzare le procedure ed acquisire le informazioni necessarie a:

- a) definire il sistema di monitoraggio e controllo degli APE trasmessi ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5 del Decreto Ministeriale di approvazione delle Linee guida nazionali, con i criteri fissati dal paragrafo 8.1.1 delle medesime Linee guida nazionali;
- b) alimentare il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE) previsto dall'articolo 6 del Decreto Ministeriale di approvazione delle Linee guida nazionali, con i criteri fissati dal paragrafo 8.1.2 delle medesime Linee guida nazionali.

## 2. Modalità di attestazione della prestazione energetica degli edifici.

2.1. Sono abilitati ad attestare la prestazione energetica degli edifici e degli immobili sul territorio della regione Basilicata, mediante la redazione dell'APE, tutti i soggetti riconosciuti come soggetti certificatori ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 75/2013.

2.2. I soggetti certificatori attestano, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del D.P.R. 75/2013.

2.3. Il calcolo della prestazione energetica degli edifici può essere eseguito esclusivamente utilizzando strumenti di calcolo e software commerciali in possesso della certificazione di garanzia di conformità, rilasciata dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI), ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del *Decreto requisiti minimi*.

2.4. A partire dal trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del provvedimento che approva le presenti disposizioni operative, l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e degli immobili sul territorio della regione Basilicata è effettuata dai soggetti certificatori esclusivamente con modalità telematica attraverso l'apposita sezione del sito internet istituzionale della Regione Basilicata, e tramite l'uso della firma digitale.





- 2.5. A partire dal medesimo termine indicato al paragrafo 2.4, gli attestati di prestazione energetica inviati con modalità diverse da quella indicata nelle presenti disposizioni operative si considerano come non prodotti e dunque non validi agli effetti di legge.
- 2.6. Ai fini della validità dell'attestazione della prestazione energetica dell'edificio e/o dell'immobile, l'APE deve rispettare tutte le seguenti condizioni:
- deve essere reso esclusivamente secondo il modello di cui all'Appendice B delle Linee guida nazionali,
  - deve essere reso nel rispetto di quanto statuito dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 15 comma 1 del Decreto Legislativo in materia di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,
  - deve essere reso esclusivamente sotto forma di file avente estensione .PDF firmato digitalmente dal soggetto certificatore,
  - insieme al file avente estensione .PDF firmato digitalmente è obbligatorio inoltrare il corrispondente file avente estensione .XML, anche esso firmato digitalmente dal soggetto certificatore, contenente il tracciato generato dal software utilizzato per la redazione dell'APE.
- 2.7. I soggetti certificatori dichiarano, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, l'esatta corrispondenza delle informazioni contenute nel file .XML rispetto all'APE in formato .PDF.

### **3. Procedura per l'inoltro degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).**


- 3.1. Ai fini dell'inoltro degli APE è necessario che il soggetto certificatore sia in possesso di un valido servizio di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata.
- 3.2. La procedura per l'inoltro degli APE comprende le seguenti azioni:
- preventiva registrazione del soggetto certificatore ai servizi on line della Regione Basilicata <http://servizi.basilicatanet.it/servizi/index.jsp>,
  - accesso all'apposita sezione dedicata del portale istituzionale della Regione Basilicata con le credenziali ottenute e/o tramite il dispositivo di firma digitale,
  - compilazione dell'istanza telematica seguendo le indicazioni contenute nella procedura informatica,
  - inoltro dell'istanza telematica, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente,
  - inoltro della attestazione della prestazione energetica (APE) costituita dai due file (.PDF e .XML) firmati digitalmente.
- 3.3. Gli APE regolarmente inoltrati saranno automaticamente registrati al protocollo generale dell'ente con assegnazione di numero, data e ora di arrivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine e dei contenuti dell'APE, farà fede esclusivamente quanto rilevato dal sistema informativo.
- 3.4. L'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai soggetti certificatori all'atto della registrazione costituisce l'unico recapito a cui l'Amministrazione invierà eventuali comunicazioni relative alla presente procedura.
- 3.5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da errore nell'indicazione del recapito di posta elettronica certificata.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data **- 7 LUG. 2016**  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

